

REGIONE PIEMONTE BU38 18/09/2025

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Zona Geografica più ampia Piemonte - modifica dell'articolo "Designazione e presentazione" dei seguenti disciplinari di vini D.O.C.G.: Alta Langa, Barbaresco, Barolo, Brachetto d'Acqui o Acqui, Diano d'Alba, Dogliani, Erbaluce di Caluso e Roero.

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BARABARESCO” Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.145-14.06.1966 Approvato DOCG con DPR 03.10.1980 G.U. 242 - 03.09.1981 Modificato con DM 21.02.2007 G.U. 51 - 02.03.2007 Modificato con DM 16.04.2010 G.U. 95 - 24.04.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Sezione Prodotti Dop e Igp –Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) GU n. 97 del 28.04.2015 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf -Sezione Prodotti Dop e Igp- Vini DOP e IGP	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BARBARESCO” Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.145-14.06.1966 Approvato DOCG con DPR 03.10.1980 G.U. 242 - 03.09.1981 Modificato con DM 21.02.2007 G.U. 51 - 02.03.2007 Modificato con DM 16.04.2010 G.U. 95 - 24.04.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Sezione Prodotti Dop e Igp –Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) GU n. 97 del 28.04.2015 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf -Sezione Prodotti Dop e Igp- Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4 Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis)	Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4 Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis)

Articolo 7 Designazione e presentazione	Articolo 7 Designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garasino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Staderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e	1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garasino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Staderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbaresco Come all'Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico (omissis)

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbaresco Come all'Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico (omissis)

Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo (omissis)	Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo (omissis)
--	--

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “DOLCETTO DI DIANO D’ALBA” o “DIANO D’ALBA Approvato DOC con DPR 03.05.1974 G.U. 269 - 15.10.1974 Approvato DOCG con DM 02.08.2010 G.U. 193 - 19.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 del 28.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “DOLCETTO DI DIANO D’ALBA” o “DIANO D’ALBA” Approvato DOC con DPR 03.05.1974 G.U. 269 - 15.10.1974 Approvato DOCG con DM 02.08.2010 G.U. 193 - 19.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 del 28.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4 Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis) Articolo 7 Designazione e presentazione 1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o	Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4 Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis) Articolo 7 Designazione e presentazione 1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o

«Diano d'Alba» Superiore, può essere seguita - secondo le specifiche disposizioni vigenti - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione: Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggì, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzèa, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant'Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all'Art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.	«Diano d'Alba» Superiore, può essere seguita - secondo le specifiche disposizioni vigenti - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione: Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggì, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzèa, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant'Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all'Art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
--	--

4. Nella designazione e presentazione dei vini all'Art. 1, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore. 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per l'indicazione della denominazione di origine 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come riportati all'art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento (omissis)	4. Nella designazione e presentazione dei vini all'Art. 1, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore. 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per l'indicazione della denominazione di origine 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come riportati all'art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio «Piemonte», ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio «Piemonte» dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensione inferiore a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento (omissis)
--	--

Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico (omissis) Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo (omissis)	Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico (omissis) Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo (omissis)
---	---

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA**

**“ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
DOCG DOC”**

Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U. 203 - 14.08.1967

Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010

Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**Articolo 1
Denominazione e vini
Omissis**

**Articolo 2
Base ampelografica
omissis**

**Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Omissis**

**Articolo 4
Norme per la viticoltura
omissis**

**Articolo 5
Norme per la vinificazione
omissis**

**Articolo 6
Caratteristiche al consumo
omissis**

**Articolo 7
Designazione e presentazione**

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” è vietata

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA**

**“ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
DOCG DOC”**

Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U. 203 - 14.08.1967

Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010

Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**Articolo 1
Denominazione e vini
Omissis**

**Articolo 2
Base ampelografica
omissis**

**Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Omissis**

**Articolo 4
Norme per la viticoltura
omissis**

**Articolo 5
Norme per la vinificazione
omissis**

**Articolo 6
Caratteristiche al consumo
omissis**

**Articolo 7
Designazione e presentazione**

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” è vietata

l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo. 3. Per i vini di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo omissis	l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo. 3. Per i vini di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. 4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo omissis
---	---



**CONSORZIO
TUTELA
ROERO**

Consorzio Tutela Roero | www.consorziodelroero.it | info@consorziodelroero.it | +39 345 0121788

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROERO" CONSOLIDATA con la proposta di modifica di cui al Provvedimento Ministeriale n. 40241 del 29/05/2018 Approvato DOC con DPR DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0052106 del 13/07/2018	PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROERO" CONSOLIDATA con la proposta di modifica di cui al Provvedimento Ministeriale n. 40241 del 29/05/2018 Approvato DOC con DPR DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0052106 del 13/07/2018
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografia Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografia Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis



**CONSORZIO
TUTELA
ROERO**

**Articolo 7
Designazione e presentazione**

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini Roero, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che gli stessi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 31, comma 10 della legge n. 238/2016, che detta menzione figuri nella denuncia delle uve e nei registri e nei documenti di accompagnamento, che i produttori interessati effettuino la vinificazione delle uve, la conservazione e l'imbottigliamento del vino in questione e che le predette operazioni di vinificazione e conservazione delle relative partite avvengano in recipienti separati.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Roero.

4. Nella designazione dei vini «Roero» la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dal nome

**Articolo 7
Designazione e presentazione**

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini Roero, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che gli stessi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 31, comma 10 della legge n. 238/2016, che detta menzione figuri nella denuncia delle uve e nei registri e nei documenti di accompagnamento, che i produttori interessati effettuino la vinificazione delle uve, la conservazione e l'imbottigliamento del vino in questione e che le predette operazioni di vinificazione e conservazione delle relative partite avvengano in recipienti separati.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Roero.

4. Nella designazione dei vini «Roero» la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dal nome



**CONSORZIO
TUTELA
ROERO**

di una delle unità geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 2 del presente disciplinare, ai sensi della Art.29 comma 4 della legge 238/2016. 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Omissis	di una delle unità geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 2 del presente disciplinare, ai sensi della Art.29 comma 4 della legge 238/2016. 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 6. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Roero, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Omissis
---	---

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “ALTA LANGA”

Approvato DOC con DM 31.10.2002 G.U. 275 - 23.11.2002
Approvato DOCG con DM 21.02.2011 G.U. 56 - 09.03.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato
sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini
DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del
Mipaaf Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 13.10.2014 G.U. 245 - 21.10.2014

Articolo 1

Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2

Base ampelografia

Omissis

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Omissis

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7

Designazione e presentazione

[...]

Articolo 8

Confezionamento

Omissis

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “ALTA LANGA”

Articolo 1

Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2

Base ampelografia

Omissis

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Omissis

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7

Designazione e presentazione

[...]

7. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Alta Langa”, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8

Confezionamento

Omissis

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BRACHETTO D’ACQUI O ACQUI” G.U.n.198 del 24 agosto 2019 G.U.U.E. n.C32 – 31 gennaio 2020	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BRACHETTO D’ACQUI O ACQUI” G.U.n.198 del 24 agosto 2019 G.U.U.E. n.C32 – 31 gennaio 2020
Articolo 1 Denominazione e vini OMISSIS	Articolo 1 Denominazione e vini OMISSIS
Articolo 2 Base Ampelografica OMISSIS	Articolo 2 Base Ampelografica OMISSIS
Articolo 3 Zona di produzione delle uve OMISSIS	Articolo 3 Zona di produzione delle uve OMISSIS
Articolo 4 Norme per la viticoltura OMISSIS	Articolo 4 Norme per la viticoltura OMISSIS
Articolo 5 Norme per la Vinificazione OMISSIS	Articolo 5 Norme per la Vinificazione OMISSIS
Articolo 6 Caratteristiche al consumo OMISSIS	Articolo 6 Caratteristiche al consumo OMISSIS
Articolo 7 Designazione e presentazione 1.Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “riserva”, “extra”, “fine”, scelto”, “selezionato” e simili.	Articolo 7 Designazione e presentazione 1.Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “riserva”, “extra”, “fine”, scelto”, “selezionato” e simili.

2.E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3.Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all'art.1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4.Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.	2.E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3.Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all'art.1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4.Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione. 5.Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di cui all'art.1, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.
Articolo 8 Confezionamento OMISSIS	Articolo 8 Confezionamento OMISSIS
Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico OMISSIS	Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico OMISSIS
Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo OMISSIS	Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo OMISSIS

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “DOGLIANI”	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “DOGLIANI”
Approvato DOC con DPR 26.06.1974 GU 299 - 16.11.1974 Approvato DOCG con DM 06.07.2005 G.U. 170 - 23.07.2005 Modificato con DM 04.04.2011 G.U. 96 - 27.04.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP (concernente correzione dei disciplinari) Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 - 28.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 26.10.2018 G.U. n. 264 - 13.11.2018 (modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019 lett. b) e comma 4) Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP (concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati della pubblicazione della predetta modifica ordinaria sulla GUCE n. C 225 del 05.07.2019)	Approvato DOC con DPR 26.06.1974 GU 299 - 16.11.1974 Approvato DOCG con DM 06.07.2005 G.U. 170 - 23.07.2005 Modificato con DM 04.04.2011 G.U. 96 - 27.04.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP (concernente correzione dei disciplinari) Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 - 28.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 26.10.2018 G.U. n. 264 - 13.11.2018 (modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019 lett. b) e comma 4) Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP (concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati della pubblicazione della predetta modifica ordinaria sulla GUCE n. C 225 del 05.07.2019)
Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4	Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4

Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis) Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione dei vini “Dogliani” e “Dogliani” superiore la denominazione di origine controllata e garantita può essere seguita dal nome di una delle unità geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare, ai sensi della Art. 29 comma 4 della legge 238/2016. Nell'etichettatura, detta unità geografica aggiuntiva non potrà figurare in caratteri di dimensioni superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Dogliani”; inoltre l'unità geografica aggiuntiva riferita al comune, di cui alla parte A) del predetto allegato 1, deve essere preceduta dalla dicitura “del comune di”. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, a condizione che venga rivendicata anche la “unità geografica aggiuntiva” e purché: tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale, ai sensi dell'art. 31 comma 10, della legge n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia delle uve sia nei registri e nei documenti di	Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis) Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione dei vini “Dogliani” e “Dogliani” superiore la denominazione di origine controllata e garantita può essere seguita dal nome di una delle unità geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare, ai sensi della Art. 29 comma 4 della legge 238/2016. Nell'etichettatura, detta unità geografica aggiuntiva non potrà figurare in caratteri di dimensioni superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Dogliani”; inoltre l'unità geografica aggiuntiva riferita al comune, di cui alla parte A) del predetto allegato 1, deve essere preceduta dalla dicitura “del comune di”. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, a condizione che venga rivendicata anche la “unità geografica aggiuntiva” e purché: tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale, ai sensi dell'art. 31 comma 10, della legge n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia delle uve sia nei registri e nei documenti di
--	--

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la denominazione “Dogliani”.

L'indicazione "superiore" dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione "Dogliani".

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
(omissis)

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
(omissis)

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la denominazione “Dogliani”.

L'indicazione "superiore" dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione "Dogliani".

7. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensione inferiore a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Dogliani", senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
(omissis)

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
(omissis)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BAROLO” Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.146 - 15.6.1966 Approvato DOCG con DPR 01.07.1980 GU 21 - 22.01.1981 Modificato con DM 30.09.2010 GU 241 - 14.10.2010 Modificato con DM 26.11.2010 GU 293-16.12.2010 (S.O. n° 279) Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 GU 97 - 28.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BAROLO” Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.146 - 15.6.1966 Approvato DOCG con DPR 01.07.1980 GU 21 - 22.01.1981 Modificato con DM 30.09.2010 GU 241 - 14.10.2010 Modificato con DM 26.11.2010 GU 293-16.12.2010 (S.O. n° 279) Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 17.04.2015 GU 97 - 28.04.2015 (concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4 Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis) Articolo 7 Barolo Chinato	Articolo 1 Denominazione e vini (omissis) Articolo 2 Base ampelografica (omissis) Articolo 3 Zona di produzione delle uve (omissis) Articolo 4 Norme per la viticoltura (omissis) Articolo 5 Norme per la vinificazione (omissis) Articolo 6 Caratteristiche al consumo (omissis) Articolo 7 Barolo Chinato

(omissis)

Articolo 8
Designazione e presentazione

La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:

Albarella, Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri, Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-Pezze, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone, Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni, Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco San Pietro, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o Cannubi, Canova, Capalot, Cappalotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto, Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano- Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana, Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia, Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del comune di Diano d'Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di Manforte d'Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, del comune di Serralunga d'Alba, del comune di Verduno, Drucà, Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina, Gallaretto Garretti, Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, Lirano, Liste, Manocino, Mantotto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Bricco Moriondino, Massara, Meriame, Monprivato, Monrobiolo di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Piantà, Pira, Pisapola, Prabon, Prapò, Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviolo, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche dell'Annunziata, Rocche dell'Olmo, Rocche di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie, Ruè, San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, San Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa

(omissis)

Articolo 8
Designazione e presentazione

La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:

Albarella, Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri, Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-Pezze, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone, Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni, Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco San Pietro, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o Cannubi, Canova, Capalot, Cappalotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto, Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano- Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana, Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia, Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del comune di Diano d'Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di Manforte d'Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, del comune di Serralunga d'Alba, del comune di Verduno, Drucà, Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina, Gallaretto Garretti, Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, Lirano, Liste, Manocino, Mantotto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Bricco Moriondino, Massara, Meriame, Monprivato, Monrobiolo di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Piantà, Pira, Pisapola, Prabon, Prapò, Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviolo, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche dell'Annunziata, Rocche dell'Olmo, Rocche di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie, Ruè, San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, San Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa

Maria, Sant'Anna, Sarmassa, Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello, Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio, Zonchetta, Zuncai. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG «Barolo» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva», dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barolo». 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1). Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barolo intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Barolo.	Maria, Sant'Anna, Sarmassa, Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello, Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio, Zonchetta, Zuncai. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG «Barolo» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva», dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barolo». 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1). Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barolo intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Barolo.
---	---

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo come all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.	6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo come all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensione inferiore a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Barolo", senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.
Articolo 9 Confezionamento (omissis)	Articolo 9 Confezionamento (omissis)
Articolo 10 Legame con l'ambiente geografico (omissis)	Articolo 10 Legame con l'ambiente geografico (omissis)
Articolo 11 Riferimenti alla struttura di controllo (omissis)	Articolo 11 Riferimenti alla struttura di controllo (omissis)